

**Pubblicato il 06/12/2018**

**Sent. n. 1761/2018**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1837 del 2013, proposto da [omissis], rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Maria Di Lieto, Elisa Apicella, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Lorenzo Lentini, in Salerno, corso Garibaldi, 103;

contro

Comune di Amalfi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ruggiero Musio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliata ex lege in Salerno, corso Vittorio Emanuele, 58;

nei confronti

[omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Guerra, con domicilio eletto presso l'avv. D'Arienzo, in Salerno, via F. La Francesca, 14;

per l'annullamento

dell'autorizzazione paesaggistica prot. n. 6278 dell'8 agosto 2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Amalfi, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e di Andrea Santorelli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2018 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1. Con ricorso notificato il 3 ottobre 2013 e depositato il 28 ottobre 2013, [omissis] impugnavano, chiedendone l'annullamento: - la d.i.a. del 14 dicembre 2010, prot. n. 11448, presentata da Santorelli Andrea al Comune di Amalfi ed avente per oggetto la realizzazione di una struttura metallica amovibile a sostegno di essenze arboree su un terrazzo a livello presso l'immobile ubicato in Amalfi, località S. Antonio, via Capo di Croce, e censito in catasto al foglio 9, particelle 71/4 e 166/5; - il parere favorevole della Commissione paesaggistica del Comune di Amalfi di cui al verbale di seduta n. 6/3 del 24 febbraio 2011; - la nota del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale di Amalfi prot. n. 2438 del 14 marzo 2011; - la variante del 22 gennaio 2013, prot. n. 645, alla d.i.a. del 14 dicembre 2010, prot. n. 11448; - il parere favorevole espresso il 7 marzo 2013 dalla commissione paesaggistica del Comune di Amalfi; - la nota del Responsabile del Servizio Tutela del Paesaggio del Comune di

Amalfi prot. n. 2377 del 20 marzo 2013; - il parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno e Avellino prot. n. 10617 del 15 aprile 2013; - l'autorizzazione paesaggistica prot. n. 6278 dell'8 agosto 2013, rilasciata dal Responsabile del Servizio Tutela del Paesaggio del Comune di Amalfi.

2. A sostegno dell'esperito gravame, denunciavano: - il deficit motivazionale per genericità del parere favorevole espresso il 7 marzo 2013 dalla Commissione paesaggistica del Comune di Amalfi, del parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno e Avellino prot. n. 10617 del 15 aprile 2013 e dell'autorizzazione paesaggistica prot. n. 6278 dell'8 agosto 2013; - l'inosservanza dei termini di conclusione del procedimento abilitativo paesaggistico; - la non legittimità dell'intervento progettato mediante d.i.a., in quanto riconducibile alle categorie edilizie della nuova costruzione o della ristrutturazione 'pesante', assoggettate al regime abilitativo del permesso di costruire; - l'incompatibilità dell'intervento medesimo con la disciplina di zona dettata dal PUT dell'Area Sorrentino – Amalfitana e dal PRG di Amalfi.

3. Si costituivano in resistenza il Comune di Amalfi, il Ministero per i beni e le attività culturali e Santorelli Andrea, in qualità di controinteressato, il quale eccepiva l'irricevibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza dell'impugnazione proposta ex adverso.

4. Nelle more del giudizio, i ricorrenti rappresentavano che il controinteressato, in ottemperanza all'ingiunzione di demolizione prot. n. 8938 del 18 settembre 2015, emessa dal Responsabile dell'Area tecnica Edilizia privata, Urbanistica, Demanio marittimo e Protezione civile del Comune di Amalfi, aveva rimosso sia la sanzionata 'incannucciata' di copertura sia la (non sanzionata) struttura metallica portante di cui alla controversa d.i.a. del 14 dicembre 2010, prot. n. 11448, ed alla parimenti controversa autorizzazione paesaggistica prot. n. 6278 dell'8 agosto 2013, così implicitamente riconoscendo l'illegittimità di tali atti.

Al riguardo, il Santorelli precisava di aver rimosso le opere de quibus non già spontaneamente, bensì in esecuzione di un ordine impartitogli in tal senso dalla Polizia municipale di Amalfi.

5. All'udienza pubblica del 10 ottobre 2018, la causa era trattenuta in decisione.

6. Venendo ora a scrutinare il ricorso, in rito, va disattesa l'eccezione di irricevibilità sollevata dal controinteressato, non avendo quest'ultimo assolto l'onere della prova – su di sé incombente – circa il momento di avvenuta conoscenza degli atti impugnati da parte dei ricorrenti, a decorrere dal quale il termine decadenziale di impugnazione sarebbe spirato, ed emergendo, anzi, che l'ultimo atto lesivo (autorizzazione paesaggistica prot. n. 6278 dell'8 agosto 2013) figura adottato in data rispetto alla quale l'azione proposta risulta tempestiva.

7. Sempre in rito, va ripudiata anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso ricollegata dal Santorelli alla dedotta indeterminatezza e carenza dei relativi elementi costitutivi e probatori, il thema decidendum emergendo perspicuamente e sufficientemente dalle allegazioni e argomentazioni attoree.

8. E', invece, accreditabile l'ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva dei soggetti proponenti, non avendo questi ultimi offerto alcun concreto elemento documentale (quali, ad es., idonei titoli proprietari o similari di immobili limitrofi) a suffragio della propria posizione soggettiva qualificata di vicinitas, azionabile, come tale, in sede giurisdizionale.

9. Ancora in limine, inammissibile si presenta la proposta domanda di annullamento della d.i.a. del 14 dicembre 2010, prot. n. 11448, in quanto eccentrica rispetto ai rimedi tipizzati dall'art. 19, comma 6 ter, della l. n. 241/1990 avverso un simile modulo procedimentale abilitativo.

10. Nel merito, il ricorso si rivela, comunque, infondato per le ragioni illustrate in appresso.

11. Innanzitutto, il contenuto succinto dei pareri favorevoli e della susseguente autorizzazione paesaggistica (essenzialmente incentrati sulla perspicua descrizione delle opere progettate e sul rilievo della loro compatibilità con "l'aspetto paesaggistico del sito") ben si giustificano in rapporto all'assenza di impatto volumetrico, alla natura amovibile ed alle dimensioni ridotte del manufatto de quo (cfr., in tal senso, con riferimento ad opere di modesta entità, TAR Liguria, Genova, sez. I, 10 ottobre 2013, n. 1205)

12. Inoltre, a dispetto degli assunti attorei, i termini di conclusione del procedimento abilitativo paesaggistico sono non già perentori, bensì acceleratori, sicché la relativa scadenza si risolve a favore, piuttosto che a discapito, del soggetto richiedente, ammesso a tutelarsi contro l'inerzia amministrativa con i rimedi (anche giurisdizionali) all'uopo apprestatigli dall'ordinamento.

La fissazione di termini, sia per l'espressione del parere soprintendentizio sia per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'ente territoriale a tanto deputato, ha, cioè, una funzione meramente sollecitatoria, volta a far concludere in tempi brevi il procedimento da parte delle autorità tutorie. Ne consegue che il decorso dei termini in parola è insuscettibile di comportare la perdita del potere dell'amministrazione di provvedere sull'istanza rivolta e, in questo senso, nessuna ricaduta invalidante si determina in capo al provvedimento tardivamente adottato.

12. Parimenti a ripudio delle tesi propugnate da parte ricorrente, la realizzazione di un pergolato in struttura leggera, con copertura filtrante (costituita da essenze arboree secondo il progetto originario e da una 'incannucciata' secondo la eseguita variante) e facilmente amovibile – quale, appunto, quello controverso, così come riprodotto nella documentazione grafica e fotografica esibita in giudizio, ritraente e comprovante anche la sua rapida rimozione – non è, all'evidenza, riconducibile alle categorie edilizie della nuova costruzione o della ristrutturazione 'pesante', esulanti dal regime abilitativo della c.d. d.i.a. (ora s.c.i.a.) semplice (distinta dalla c.d. super d.i.a., ora s.c.i.a.).

In questo senso, è da considerarsi, appunto, a guisa di semplice pergolato, ossia di mero arredo di uno spazio esterno, non comportante aumento di volumetria o superficie utile, e, quindi, non assoggettato al regime abilitativo del permesso di costruire (o della c.d. super d.i.a., ora s.c.i.a.), un simile manufatto realizzato in struttura leggera facilmente amovibile (siccome privo di fondamenta), che funge da sostegno per piante rampicanti, teli o equivalenti coperture filtranti, il cui aspetto caratteristico risiede nella mancanza di pareti e di copertura impermeabile (cfr. TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 17 novembre 2010, n. 4638) e che realizza una ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni, destinate ad uno del tutto momentaneo, (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 settembre 2011, n. 5409; sez. VI, 27 aprile 2015, n. 2134; 8 maggio 2018, n. 2743; TAR Puglia, Bari, sez. III, 6 febbraio 2009, n. 222; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 17 novembre 2010, n. 4638; 29 agosto 2012, n. 1481; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 5 febbraio 2015, n. 908).

13. Infine, ferma restando la loro inammissibilità, in quanto rivolti alla d.i.a. del 14 dicembre 2010, prot. n. 11448 (cfr. retro, sub n. 9), i profili di censura incentrati sulla pretesa incompatibilità dell'intervento controverso con gli strumenti urbanistici vigenti *ratione temporis* (PUT dell'Area Sorrentino-Amalfitana, approvato con l. r. Campania n. 35/1987, e PRG del Comune di Amalfi) si rivelano ellittici e generici quanto agli specifici punti di conflitto con le disposizioni pianificatorie asseritamente violate e rimangono, nel contempo, dequotati dalla dianzi acclarata estraneità dell'intervento anzidetto rispetto alle categorie edilizie della nuova costruzione o della ristrutturazione 'pesante', predicate da parte ricorrente.

14. In conclusione, stanti i ravvisati profili di inammissibilità e infondatezza, il ricorso in epigrafe deve essere, nel complesso, respinto.

15. Quanto alle spese di lite, esse devono seguire la soccombenza e, quindi, liquidarsi nella misura indicata in dispositivo.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna [omissis] al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.000,00, da ripartirsi nella egual misura di € 1.000,00 (oltre oneri accessori, se dovuti) in favore, rispettivamente, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Comune di Amalfi e di [omissis].

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente  
Paolo Severini, Consigliere  
Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE  
Olindo Di Popolo

IL PRESIDENTE  
Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO